

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita, con sede nel comune di Castellaneta, la Società Cooperativa denominata "L'ANGOLINO Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

Durata - Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 3

Scopo Mutualistico-Oggetto Sociale

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, la gestione di stabilimenti balneari e servizi annessi anche di ristoro a favore dei soci.

La Cooperativa, inoltre, può favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche e culturali, professionali, ricreative, sportive e organizzare spettacoli e trattenimenti sempre a favore dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana;

c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di

conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d) ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste nel presente statuto e dalle leggi vigenti;

e) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

f) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

g) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della società o dei soci, purchè relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge né superiore a quanto consentito dalla ricettività delle strutture.

2. Possono essere soci solo i proprietari o comproprietari persone fisiche e/o giuridiche delle unità immobiliari abitative site nel complesso residenziale "Riva dei Tessali".

Non può comunque essere ammesso più di un socio per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso di esistenza di un diritto di usufrutto legale sulla unità immobiliare, può essere ammesso come socio il genitore, ma soltanto fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e di tutti i figli comproprietari.

Qualora una persona sia proprietaria di più unità immobiliari ha titolo di essere ammesso come socio soltanto per una di esse; per le altre unità immobiliari di sua proprietà ha titolo di essere ammesso come socio il suo coniuge ovvero un parente entro il secondo grado incluso, i quali restano soci fino a quando l'unità immobiliare cui la quota si riferisce non venga alienata a qualsiasi titolo.

Art. 5

Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Società.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente, deve essere allegata la documentazione che dimostri la esistenza dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono

essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale nonchè l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della società.

Art. 6

Procedura di ammissione

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

Diritti dei soci

I soci hanno diritto di usufruire degli immobili e servizi sociali, e di farne usufruire altresì:

- i propri familiari, i titolari dei diritti reali, i locatari della propria unità immobiliare;
- gli ospiti autorizzati propri dei propri familiari dei titolari dei diritti reali e dei locatari della propria unità immobiliare nel numero massimo che sarà determinato in apposito regolamento.

E' consentita la cessione della quota unicamente ove la stessa avvenga contestualmente all'alienazione della proprietà dell'unità immobiliare di cui al precedente articolo quattro. In tale ipotesi il cessionario subentrerà in luogo del cedente, con uguali diritti e doveri nei rapporti con la società.

Art. 8

Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare il sovrapprezzo di cui all'art.2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di

ammissione.

2. Il socio è tenuto:

a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi Sociali;

b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;

c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

3. la qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Art. 9

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Art. 10

Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione della società; il socio che alieni soltanto la sua unità immobiliare senza il contestuale trasferimento della quota sociale resterà socio della cooperativa ove nel termine di un anno acquisti la proprietà di altra proprietà immobiliare abitativa nel comprensorio "Riva dei Tessali", trascorso inutilmente detto termine, da considerarsi perentorio, si farà luogo alla esclusione.

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;

c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel

libro dei soci, della cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione,

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 11

Morte del socio

1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, coloro che gli succedono nella titolarità del diritto di proprietà sull'unità immobiliare purchè abbiano i requisiti di ammissione richiesti dal vigente statuto. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 12

Liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI- STRUMENTI FINANZIARI -PRESTITI

Art. 13

La partecipazione sociale

La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da azioni del valore nominale di Euro 103,29 ciascuna, che non vengono emesse, rilasciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, nè superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ult. comma.

Art. 14

Strumenti finanziari

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonchè per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;

c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;

d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Art. 15

Modalità di voto degli strumenti finanziari

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita.

Ai medesimi soci, in considerazione degli interessi che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 16

Assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non, sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dall'articolo 2541 del Codice Civile, ed in difetto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 17

Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla

realizzazione dell'oggetto sociale.

2. I soci cooperatori su delibera assembleare dovranno effettuare, per particolari esigenze finanziarie, finanziamenti alla cooperativa non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta di risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993 n.385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con le modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso regolamento. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazione la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società.

Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 18

Patrimonio della società

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di leggi;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 103,29.

3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro **103,29** destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed

d) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 19

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Art. 20

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod.civ. certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ed eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 21

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Presidente della Società;
- d. il Collegio Sindacale;
- e. le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Art. 22

Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 23

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto;
- b. scioglimento anticipato della Società;
- c. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando

previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;

c. determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;

d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci;

f. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea alla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Art. 24

Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso deve essere spedito, anche a mezzo lettera raccomandata, o consegnato ai soci ed ai componenti del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

4. L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

5. L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata anche in altra sede.

Art. 25

Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è costituita e delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e rappresentati in assemblea.

5. Il voto può essere dato per corrispondenza secondo quanto previsto dal regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accetta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accetta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni il Segretario, il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla società. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 26

Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio (1), esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro (2) socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

3. Ciascun (3)socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 27

Assemblee speciali

1) Se l'Assemblea della società, ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita l'Assemblea speciale.

2) L'assemblea speciale delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;

c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela

dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla società ed è utilizzato dal Rappresentante comune.

3) Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnare le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e può ottenerne estratti.

4) Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5) Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea straordinaria dei soci.

6) All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

7) L'assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lett. B.

Art.28

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni, non dipendenti della società.

2) Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè la maggioranza sia costituita da soci. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

3) I consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 29

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3) Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il

rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 30

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

2) Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge.

Art. 31

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al bimestre; deve essere convocato nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

3. Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 32

Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. l'incasso delle somme dovute alla società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e. il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n.220;

f. la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

g. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 33

Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, il controllo contabile della Società.

3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzioni o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali

tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g. cura la iscrizione nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

h. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n.220.

4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

6. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 34

Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti.

I Sindaci supplenti non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

6. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la

deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 35

Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 36

Requisiti mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto svolge la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori (art. 2516 C.C.).

Art. 37

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale nonchè le controversie promosse da amministratori, competenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Taranto ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per la raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

3. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Postille: (1) Adde: "ovvero anche da soggetto non socio";

(2) Dele: "socio", adde: "soggetto";

(3) Dele: "socio", adde: "delegato".

Tre postille con due parole cancellate.

F.to: Guglielmo Strada

" Francesco Pizzuti - Notaio. Vi è il sigillo.